COMUNE DI RICCIONE

VERBALE DELL'ORGANO DI REVISIONE NR 13 del 26/04/2022

OGGETTO: **Parere proposta di COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "RICCIONE IN.CON.TRA MUSICA". APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E CONVENZIONE.**

L'organo di revisione contabile

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 19/04/2022 avente ad oggetto: "**COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE "RICCIONE IN.CON.TRA MUSICA". APPROVAZIONE ATTO COSTITUTIVO, STATUTO E CONVENZIONE.**

Premesso che:
- il Comune di Riccione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, è titolare di una competenza piena sulle funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio, "precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico", e che quest'ultimo comprende il commercio, il turismo, l'artigianato e la promozione culturale e sociale della città;

- il Comune di Riccione nell'ambito delle proprie competenze e funzioni istituzionali relativamente allo sviluppo ed alla promozione culturale e sociale della città, intende favorire tutte quelle iniziative finalizzate a mantenere e ad accrescere il prestigio della città;

- il Comune di Riccione ha, tra i suoi programmi, quello di favorire sul territorio, attività e manifestazioni che valorizzino la città, le realtà culturali e le istanze presenti sul territorio, garantendo un'offerta culturale e di intrattenimento ampia e di qualità a favore della cittadinanza e degli ospiti della città;

- gli Enti locali partecipano, per quanto di propria competenza, in forma diretta o convenzionata alla promozione e allo sviluppo della cultura musicale e ne favoriscono la diffusione;

DATO ATTO che:
- la Scuola Comunale di Musica è sorta originariamente in funzione della Banda Municipale quale luogo di preparazione e formazione dei bandisti, ma ha progressivamente allargato i propri interessi e le proprie finalità divenendo Scuola Comunale dove, oltre alla preparazione di allievi da inserire nella Banda Municipale, si offre l'opportunità di seguire corsi di orientamento musicale che hanno lo scopo di attivare le conoscenze di base del linguaggio e dell'estetica della musica, tendendo nel contempo a sviluppare le conseguenti abilità espressive rivolte all'esecuzione dei vari generi musicali;

- in considerazione delle dimensioni e del rilievo assunto da tale istituzione culturale con deliberazione di Consiglio comunale n. 821 del 10 dicembre 1984 veniva approvato lo statuto della costituenda associazione denominata Scuola comunale di Musica e venivano nominati i rappresentanti del comune di Riccione. Tale statuto prevedeva, in particolare, quanto segue:
art. 1 Il comune di Riccione mette a disposizione i locali;
art. 5 è socio fondatore insieme alle persone fisiche o giuridiche che intervengono alla stipulazione dell'atto costitutivo;
art. 9 ha diritto alla nomina di rappresentante eletto dal Consiglio comunale tra i membri dell'Assemblea dei soci della scuola stessa;

- con atto del notaio dott. Sante Bernardi Fabbrani rep. 44454 del 13/03/1985 veniva costituita la Scuola comunale di Musica, quale associazione senza scopo di lucro per la finalità di promuovere la cultura musicale e la preparazione tecnica professionale allo scopo di avviare gli allievi all'esercizio dell'attività artistica, con durata a tempo indeterminato;

- con deliberazione del Consiglio comunale in data 1 dicembre 1998 veniva approvato il nuovo statuto dell'Istituto Musicale di Riccione che, in particolare, prevede che il comune di Riccione è Associato Onorario e nomina un suo rappresentante che assume la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri;

CONSIDERATO che l'Istituto Musicale di Riccione, nell'anno 2016 intitolato al clarinettista "Gaspare Tirincanti", da proprio statuto, si pone quale scopo di promuovere l'educazione musicale e contribuire alla diffusione della cultura musicale attraverso la realizzazione di saggi, conferenze tematiche, masterclass, rassegne concertistiche e il Concorso Città di Riccione, oltre e soprattutto attraverso l'attività didattica;

DATO ATTO dell'intendimento dell'Amministrazione comunale di contribuire a far progredire ulteriormente la cultura musicale, attraverso tutte le azioni utili alla valorizzazione della musica contemporanea, con particolare riferimento a quella italiana;

RILEVATO che, nel perseguimento di detto scopo, l'Amministrazione intende costituire insieme all'Istituto Musicale di Riccione "Gaspare Tirincanti" un'associazione senza scopo di lucro, denominata "Riccione In.Con.Tra Musica", quale struttura di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei rapporti fra la musica e le arti musicali con la televisione, il video, il cinema, le nuove tecnologie;

VISTO lo schema di atto costitutivo e di statuto dell'Associazione denominata "Riccione In.Con.Tra Musica", firmato digitalmente ed allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO, inoltre, che:
- l'art. 9 della Costituzione Italiana stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;

- l'art. 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

- l'art.113 bis del D.Lgs. 267/2000 stabilisce al comma 3 che "gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate";

- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 727 del 27 luglio 2004 riguardante la legittimità costituzionale del sopracitato art. 113 bis, ha riconosciuto alle Regioni e agli enti locali la piena ed esclusiva potestà normativa sul tema, in quanto il legislatore statale ha indebitamente disciplinato una materia che, non rientrando nel mercato concorrenziale (riferibile solo ai servizi qualificati come "economicamente rilevanti"), è rimessa a fonti regionali e locali. In effetti la rubrica dell'art 113-bis del TUEL reca il titolo: Gestione servizi pubblici privi di rilevanza economica;

- con l'art 4 comma 6 del DL 95/2012, conv. in L. 135/2012, il legislatore, più recentemente, ha ribadito la possibilità per gli enti pubblici di gestire servizi culturali mediante affidamento diretto a fondazioni o ad associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, precisando, da un lato, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa

nazionale in conformità con la disciplina comunitaria; e dall'altro lato dispone che ciò non si applica, tra gli altri, agli enti e alle associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali;

· la Legge Regione Emilia Romagna 5 luglio 1999 n. 13, "Norme in materia di spettacolo" e successive modifiche ed integrazioni, riconosce lo spettacolo come "aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico" e definisce le finalità e le tipologie di intervento in materia di attività teatrali, musicali, di danza e circo contemporaneo, ponendo il pluralismo culturale e la qualità artistica a loro fondamento. La Regione orienta gli interventi in materia di spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità ed alla formazione del pubblico, perseguendo la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. A tal fine la Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative (articolo 1);

- in particolare l'art. 3, comma 1, della citata Legge Regione Emilia Romagna n. 13/1999 prevede che i Comuni, in collaborazione con la Regione e con le modalità previste dalla medesima legge e dal programma regionale di cui all'articolo 5:
….
b) promuovono l'attività di spettacolo dal vivo e la formazione del pubblico;
c) partecipano, in forma diretta o convenzionata, con l'assunzione dei relativi oneri, alla costituzione e alla gestione di soggetti stabili che operano nello spettacolo dal vivo;
…..
f) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
…
h) promuovono la cultura musicale di tipo bandistico e corale;
…..
PRESO ATTO che il Comune di Riccione intende procedere alla approvazione di apposita convenzione per la collaborazione tra Comune di Riccione e la costituenda Associazione "Riccione In.Con.Tra Musica" nella gestione delle attività di promozione della cultura musicale e di valorizzazione della musica contemporanea;

VISTO il vigente regolamento in materia di concessione di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici a persone, associazioni, enti pubblici e privati approvato con atto C.C. n. 420/1990 e s.m.i, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO lo schema di convenzione per la collaborazione tra il Comune di Riccione e l'Associazione "Riccione In.Con.Tra Musica" nella gestione delle attività di promozione della cultura musicale e di valorizzazione della musica contemporanea, firmato digitalmente ed allegato parte integrante e sostanziale al presente atto;

DATO ATTO che il Dirigente competente provvederà ad adottare tutti gli atti amministrativo-contabili necessari alla sottoscrizione della convenzione di cui al presente atto, una volta costituita l'Associazione "Riccione In.Con.Tra Musica";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23 dicembre 2021 I.E. ad oggetto " APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)"

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10 gennaio 2022 I.E. ad oggetto "PIANO

ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 PROVVISORIO CON ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI IN SEGUITO AD APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024"

VISTO il Tuel approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott.ssa Cinzia Farinelli;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

I componenti dell'organo di revisione contabile

Dott.ssa Monica Marabini (Presidente)

Dott.ssa Claudia Rubini

Dott.ssa Graziella Boccaletti